

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BRENTA E LA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E L'ATTIVAZIONE DI ALCUNI SERVIZI RICADENTI NEI COMUNI DEL BIM BRENTA AVENTI FINALITÀ OCCUPAZIONALI. ANNO 2024.**

Tra

- Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento del Bacino Imbrifero Montano del Brenta (di seguito denominato "BIM Brenta"), con sede a Borgo Valsugana, Corso Ausugum n. 82, C.F. 81000730226, rappresentato dal Presidente Dott. Giacomo Silano, nato a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse del medesimo, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 di data 16.11.2023;

e

- Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n. 1, C.F. 90014590229 – P.IVA 02189180223, rappresentata dal Presidente Sig. Enrico Galvan, nato a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse della medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. \*\*\* di data \*\*\*;

Premesso che:

- Lo scopo primario del Consorzio BIM è quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna consorziati, così come espressamente previsto all'art. 1 della L. 27.12.1953 n. 959 e ss.mm.ii., per consentire loro migliori condizioni di abitabilità ed un equilibrato sviluppo, riconoscendone così la grande funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio,
- le finalità volte alla promozione ed al sostegno di attività sociali nonché di iniziative per la diffusione e l'incremento della cultura viene garantita mediante l'utilizzo del sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio;
- il BIM Brenta ritiene, d'intesa con i Comuni consorziati, di promuovere delle iniziative che, nel rispetto della destinazione istituzionale dei proventi derivanti dal sovracanone di cui all'art. 1 della citata Legge 27.12.1953 n. 959, concorrano a favorire un reale progresso economico e sociale delle popolazioni insediate sui territori di competenza, con un sostegno concreto alla occupazione, in questo particolare momento storico, di persone svantaggiate o fragili;
- con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 13 dd. 29.10.2021, oltre all'approvazione del Piano degli Investimenti 2021-2023, è stata quantificata, per gli anni 2022 e 2023, in € 850.000,00.-/annui la somma a disposizione del Consiglio Direttivo;
- per il perseguimento degli obiettivi voluti dall'Amministrazione, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione n. 33 dd. 16.11.2023, immediatamente eseguibile, ha provveduto a destinare il relativo stanziamento di Euro 140.000,00.- sull'esercizio 2024, anziché sull'esercizio 2023, del bilancio di previsione 2023-2025, alla realizzazione di un progetto a sostegno dell'inserimento lavorativo in contesti di economia solidale di persone svantaggiate e fragili escluse dal mercato del lavoro e dai progetti già avviati dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle stesse Comunità: soggetti che non trovano collocazione nelle attività stagionali del Progettone, non vengono coinvolti nell'Intervento 3.3.D di Agenzia del Lavoro, ecc., residenti sui territori delle Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, Valsugana e Tesino, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e di Primiero;
- gli interventi individuati mediante il presente Protocollo d'Intesa verranno finanziati al 100% da parte del BIM Brenta, per una spesa massima complessiva di Euro 140.000,00.-, di cui Euro

40.000,00.- ciascuna a favore delle Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Valsugana e Tesino e di Primiero, ed Euro 20.000,00.- a favore della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, salvo rideterminazione di tale importo qualora residuasse stanziamento di spesa non impiegato da altre Comunità;

- Il Consiglio Direttivo del BIM Brenta ha approvato e autorizzato la stipulazione del presente Protocollo d’Intesa in data 16.11.2023 con deliberazione n. 37;
- Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, con proprio decreto n. \*\*\* di data \*\*\*, ha approvato ed autorizzato la stipulazione del presente Protocollo d’Intesa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

##### *Oggetto*

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha ad oggetto la realizzazione, da parte della Comunità Valsugana e Tesino, per conto del BIM Brenta, di un progetto a sostegno dell’inserimento lavorativo, in contesti di economia solidale, di persone residenti sul territorio della Comunità medesima, che presentino situazioni di particolare svantaggio sociale e difficoltà, in carico ai Servizi sociali e che siano escluse dal mercato del lavoro e dai progetti già avviati dalla Provincia autonoma di Trento e dalle stesse Comunità o che abbiano necessità di essere accompagnate in un progetto individualizzato per poter rientrare nel mercato del lavoro.

#### **Art. 2**

##### *Finalità*

1. Il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di realizzare sul territorio del BIM Brenta gli interventi di cui all’art. 1, mediante l’inserimento lavorativo del maggior numero possibile di soggetti con le caratteristiche individuate nell’art. 1.
2. Lo specifico progetto d’inserimento lavorativo individualizzato dovrà tener conto delle potenzialità e capacità lavorative della persona segnalata, al fine di potenziare le sue capacità lavorative, orientare le scelte professionali e stimolarne l’inserimento lavorativo nel mercato ordinario, contribuendo a risolvere le difficoltà occupazionali.
3. Il progetto d’inserimento lavorativo potrà avere anche lo scopo di offrire un percorso formativo propedeutico all’inserimento lavorativo e di valutare le potenzialità per un futuro percorso lavorativo anche protetto.

#### **Art. 3**

##### *Durata*

1. Il presente Protocollo d’intesa ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2024 (trentuno dicembre duemilaventiquattro).

#### **Art. 4**

##### *Modalità di individuazione dei soggetti da occupare*

1. I soggetti che potenzialmente potranno essere occupati e le attività nelle quali essi potranno trovare collocazione, in attuazione al presente Protocollo, verranno scelti e segnalati, in piena autonomia, a seconda dei bisogni dei territori, dalla Comunità Valsugana e Tesino affidandone l’attuazione anche a cooperative e/o loro consorzi.

#### **Art. 5**

##### *Obblighi e responsabilità del Consorzio BIM Brenta*

1. Il Consorzio BIM Brenta, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 (due) si impegna:
  - a mettere a disposizione la somma complessiva ed omnicomprensiva massima di Euro 40.000,00.- (quarantamila/00.-), salvo rideterminazione di tale importo sulla base delle risorse residuali effettivamente disponibili, per il finanziamento della spesa inerente alla fornitura di beni e servizi ed alla manodopera impiegata nella realizzazione degli interventi sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino, nonché per la progettazione degli interventi e la direzione tecnica degli stessi, sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima (Comunità) in base a quanto previsto dall'art. 1 del presente Protocollo d'intesa. I progetti/interventi saranno affidati a cooperative e/o loro consorzi a cura della Comunità, attraverso il Servizio Socio-Assistenziale;
  - a versare l'importo di cui sopra, interamente a proprio carico, direttamente alla Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n.1 (C.F. 90014590229 – P.IVA 02189180223), entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione da parte del Servizio Socio-Assistenziale,

### **Articolo 6**

#### *Obblighi e responsabilità della Comunità*

1. La Comunità Valsugana e Tesino, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 (due):
  - individua, per il tramite del Servizio sociale, le persone destinatarie delle opportunità lavorative di cui al presente Protocollo d'intesa ed aventi le caratteristiche individuate nell'art. 1., per i quali è in essere uno specifico progetto d'aiuto che prevede la possibilità di un inserimento lavorativo;
  - segnala le persone individuate alla cooperativa/consorzio affidatari del servizio, per l'attivazione di progetti individualizzati e/o di inserimento lavorativo, da effettuarsi nei contesti che si riterranno più idonei, in base alle caratteristiche delle persone stesse;
  - progetta, coordina e realizza le misure e gli interventi concordati con il Consorzio BIM Brenta, mediante affidamento delle attività a cooperative e/o loro consorzi;
  - stabilisce la durata effettiva dei contratti di lavoro, di concerto con la cooperativa/il consorzio affidatari del servizio;
  - garantisce il controllo tecnico e amministrativo degli interventi affidati;
  - garantisce contatti costanti con la cooperativa/consorzio affidatari del servizio, al fine di una riuscita ottimale degli inserimenti di cui al presente Protocollo d'intesa.
2. Sono previsti periodici confronti fra le parti contraenti il Protocollo d'intesa per verificare lo stato di avanzamento degli interventi e dei progetti.

### **Art. 7**

#### *Contratti di lavoro*

1. La tipologia di contratto per l'assunzione dei soggetti segnalati, in considerazione delle prioritarie finalità socio-occupazionali, deve essere individuata in modo tale da ottimizzare le risorse a disposizione, al fine di assumere il maggior numero di persone possibile.
2. La cooperativa/consorzio affidatari del servizio saranno responsabili della verifica dei requisiti d'idoneità necessari per l'inserimento nelle attività lavorative o propedeutiche dei soggetti segnalati dal Servizio sociale della Comunità, alla quale comunica i nominativi di quelli idonei per l'assunzione.
3. La durata del contratto di lavoro dovrà tener conto delle specifiche caratteristiche della persona segnalata dal Servizio sociale e sarà stabilita di concerto tra la cooperativa/consorzio affidatari del servizio. Il contratto di lavoro potrà essere sia a tempo pieno, che a *part-time* (sia verticale, che orizzontale, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo delle attività che si andranno a realizzare).
4. I rapporti di lavoro saranno comunque a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto di comparto.
5. La cooperativa/consorzio affidatari del servizio garantiranno l'amministrazione, la contabilità, la

gestione ed il pagamento dei lavoratori, assicurazioni, spese fidejussorie, legali e di contenzioso, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, le spese necessarie per la fornitura delle attrezzature minute necessarie per l'attività lavorativa.

6. Il contratto applicato è quello in vigore per il periodo di riferimento e riferito all'Intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi di progettazione.
7. Non verrà garantita la sostituzione delle persone inserite, in caso di assenza per ferie, permessi, malattie e/o infortunio del personale assunto.
8. La cooperativa/consorzio affidatari del servizio saranno responsabili dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei progetti/interventi di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 8**

##### *Rendicontazione*

1. Ai fini della liquidazione del contributo, la Comunità Valsugana e Tesino dovrà presentare apposita istanza, da redigersi entro e non oltre il 31.03.2025 secondo le indicazioni che verranno fornite dal Consorzio, cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a. relazione dell'attività svolta, specificando in particolare il periodo in cui si è svolto il progetto (date di inizio e di conclusione), le modalità organizzative, il numero di lavoratori occupati, gli obiettivi raggiunti; dalla relazione deve risultare che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso descritto nella propria istanza e relativa relazione o riportare eventuali criticità/impedimenti nella realizzazione di quanto programmato;
  - b. rendiconto finanziario dettagliato, redatto in termini di competenza, comprensivo delle eventuali entrate accertate (anche se non ancora materialmente incassate), comprese le risorse proprie, e di tutte le spese effettivamente sostenute (anche se non ancora materialmente pagate).
  - c. dichiarazione del legale rappresentante attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o iniziativa oggetto di contributo, nonché che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività ed utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo;
  - d. documentazione giustificativa di spesa intestata al beneficiario a dimostrazione di tutte le spese indicate nel rendiconto.
  - e. altra documentazione indicata dal Consorzio.

#### **Art. 9**

##### *Comunicazioni tra le parti*

1. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi e recapiti specificati in calce al presente atto.

#### **Art. 10**

##### *Vincoli*

1. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### **Art. 11**

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile

raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione del presente protocollo d'intesa è competente il Foro di Trento.

## **Art. 12**

### *Disposizioni generali*

1. Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.m.ii..
3. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
4. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato, sottoscritto

CONSORZIO BIM BRENTA  
IL PRESIDENTE  
- **Giacomo Silano** -

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO  
IL PRESIDENTE  
- **Enrico Galvan** -